



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 10/09/2015

STUDIO LEGALE JORIO

Notifica per pubblici proclami.

In seno al procedimento pendente dinnanzi il Tar Puglia, sez. Bari R.G. 916/2015 ed in esecuzione dell'ordinanza 1173/2015 resa alla camera di consiglio del 29 luglio 2015 che si allega.

RICORRENTI:

- Francesco Putaro,
- Elisabetta Mantuano,
- Monica Falvo
- Maria Grazia Perri,

tutti facenti parte di un raggruppamento di professionisti partecipante alla procedura di concorso straordinario per l'indizione delle sedi farmaceutiche in forma associata nella Regione Puglia.

PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

- la determinazione n. 115 del 1 aprile 2015 della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute delle Persone e delle pari opportunità, recante in oggetto: determinazione dirigenziale n. 39 del 01/02/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07/02/2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11 approvazione graduatoria definitiva;
- del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia approvato mediante la determina dirigenziale n.39 del 1 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n.20 del 07/02/2013, nonché di ogni altro atto consegue, consecutivo e presupposto.

RICORSO

I ricorrenti nel contestare il difetto di motivazione- violazione e falsa applicazione della previsione contenuta nell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. Nella legge 27/2015- eccesso di potere nella sua figura sintomatica del travisamento ed errata valutazione dei fatti- violazione delle previsioni previste nel bando di partecipazione- difetto di comunicazione della esclusione della gara di appalto, hanno dedotto che: la motivazione posta a conforto della esclusione dei ricorrenti è da ritenersi palesemente illegittima.

Si asserisce nel provvedimento che i ricorrenti, quali partecipanti in forma associativa, debbano essere esclusi per la violazione dell'art. 2, punto e), del bando poiché il dott. Francesco Putaro avrebbe ceduto

la titolarità della sede farmaceutica da meno di 10 anni.

Tale motivazione è da ritenersi errata e fondata su una errata valutazione dei fatti che saranno qui meglio spiegati.

Il dott. Francesco Putaro il 19 luglio 1978 è divenuto titolare della farmacia afferente la sede unica rurale e sussidiata del comune di Pedivigliano in provincia di Cosenza.

Il 4 giugno del 2012 il dottore Putaro ha inteso conferire la sua farmacia (rurale) nella società con il di lui figlio Domenico assumendo, al contempo, la qualifica di socio e di direttore tecnico della farmacia.

L'atto di costituzione della società avvenuto mediante conferimento della farmacia è stato stipulato per atto notar Maria Gissona da Rende del 4 giugno 2012, rep. 6310, racc. 4627, società che è stata riconosciuta titolare dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie con decreto n. 13176 del 17 settembre 2012.

La mera allegazione dell'atto basterebbe già a dimostrare come l'istituto del conferimento dell'azienda non possa essere considerato un atto di cessione di azienda, soprattutto tenuto conto della forma societaria adottata, una società di persone.

Mentre, infatti, nel primo caso (conferimento) il titolare della impresa, conferendo il complesso di beni cui è costituita la farmacia in quanto impresa, converte il valore aziendale in partecipazione societaria, mantenendo così invariato il suo status di titolare della farmacia congiuntamente al socio/i subentrante/i, mediante la cessione il cedente si libera dei diritti di proprietà sulla azienda in cambio di un corrispettivo.

E' chiaro quindi che la traslatio tipica nella cessione di azienda da un soggetto cedente ad uno cessionario, non si realizza mediante il conferimento. Anche sotto il profilo della patrimonialità infatti, la sfera giuridica del conferente resta invariata anche il medesimo diritti di proprietà sulla partecipazione corrispondente al valore della azienda.

Chiarito pertanto che il conferimento di un'azienda (una farmacia nella specie) non ha i requisiti della cessione, è necessario chiarire altri due aspetti rappresentati dalla qualificazione della società titolare di farmacia rurale, nella quale il dott. Francesco Putaro allo stato detiene l'85% del capitale sociale, e la forma societaria adottata.

1) Mediante l'atto di conferimento il dott. Francesco Putaro è divenuto socio di una società in nome collettivo, nella misura dell'85% del capitale sociale, a sua volta titolare di una farmacia rurale sussidiata. Lo status giuridico nel quale il dott. Francesco Putaro si trova oggi, ma lo era ancor prima che venisse bandito il concorso, è quello perfettamente corrispondente alla lettera e) dell'art. 2 (requisiti per l'ammissione al concorso) del bando di gara.

2) Il dott. Francesco Putaro ha inteso conferire la farmacia in una società in nome collettivo, ovverosia una forma sociale priva di personalità giuridica che invero lascia indistinti la sfera giuridica sociale con quella dei soci, così come il patrimonio.

E' difficile comprendere come la Commissione esaminatrice sia addivenuta ad un così grossolano errore, sotto due differenti aspetti smentito:

- il dott. Francesco Putaro prima che venisse bandito il concorso ha conferito (e non già ceduto) la farmacia rurale, e sussidiata in una snc con il di lui figlio;

- per effetto dell'atto di conferimento, la società in nome collettivo, in quanto titolare della medesima farmacia rurale era compatibile alla lettera e) dell'art. 2 del bando di concorso, nel quale sono stati previsti i requisiti di ammissione al concorso.

A tale errore, si sarebbe evitato di incorrere se soltanto la commissione avesse rispettato le condizioni previste dal bando di partecipazione.

Alla lettera e) dell'art. 12 (cause di esclusione dalla graduatoria) viene infatti chiarito che i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi:

e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello.

Tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti nella graduatoria provvisoria si sono posizionati al 41esimo posto, si sarebbero dovuti rendere destinatari dell'interpello di cui alla lettera e) dell'art. 12 direttamente inviato alla pec della referente del gruppo, che avrebbe avuto modo di chiarire che la

presunta irregolarità riscontrata non era tale dal momento che il dott. Francesco Putaro non ha mai ceduta la sua farmacia nel decennio antecedente al concorso ma lo è ancora titolare sebbene in forma societaria.

Una violazione, questa, procedurale che ha compresso i diritti partecipativi degli aspiranti a vedere soddisfatti i loro interessi legittimi e le loro aspettative di posizionarsi in graduatoria in un posto utile per rendersi vincitori di una delle 188 sedi a concorso. Del resto, l'essersi posizionati al 41 esimo posto nella graduatoria provvisoria ha fatto sì che i ricorrenti maturassero giustificate e giustificabili aspettative di diritto di vedersi assegnatari di una tra le sedi farmaceutiche bandite migliori rispetto a quelle finite a concorso.

Sussiste, altresì, la chiara violazione dell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012.

Al comma 5 della invocata disposizione è stato previsto che ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome.

L'utilizzo della piattaforma informatica messa al servizio dal Ministero della salute ha la finalità di mettere in linea tutte le regioni così da consentire agli aspiranti di formalizzare la proprio opzione nella regione privilegiata.

A diversa previsione, il legislatore non sarebbe potuto pervenire atteso che, qualora le regioni addivenissero alla definizione delle graduatoria in tempi disparati, i vincitori delle graduatorie uscite successivamente si vedrebbero abilitati a rinunciare alla prima scelta per optare per la seconda.

Una tale ipotesi non può essere plausibilmente valutata come prevedibile, dal momento che le regole del concorso attraverso il quale si procede alla assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che il vincitore esprima, all'atto dell'interpello, un numero di preferenze di sedi pari alla posizione ottenuta.

Qualora non venisse garantita la simultaneità delle assegnazioni, sempre per il tramite della piattaforma ministeriale, si finirebbe per determinare un danno di rilevantissima entità per gli aspirati che hanno inteso partecipare in altre regioni diverse dalla Puglia.

Appare quindi evidente che attraverso la non coordinata uscita del concorso oggetto del presente ricorso con quelle altre regioni si concretizzi una chiara violazione della disposizione di cui all'art. D.L. 1/2012 con nella legge 27/2012, che inverso sembra sottendere la simultaneità della definizione delle singole procedure concorsuali.

Con l'ordinanza del 29/07/2015 n. 1173 depositata il successivo 30/07/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Unica ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso per pubblici proclami ai ricorrenti, consentendo l'effettuazione di tale adempimento mediante la pubblicazione in via telematica, sul sito internet della Regione Puglia, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei contro interessati, che qui di seguito si elencano

BARTELLA VIVIANA

COPPOLELLA MARIA LEONARDA

NOVELLINO TIZIANA

BERNARDO MATTEO

LONGO NUNZIO PIO MARIANO

MARZANO DONATO

FANIA MARIA LUCIA

TORRE FRANCESCO

MARTINI LUIGI

ALLEGRETTI STEFANIA

VITETTI ANTONIO

BARONE ANTONIO

MOSESSO VALENTINA

CONTE ARTURO

PELOSI ENRICO

CARTECATI ROBERTA
RUSSO MICHELE
CONTI MARCO
PALLUOTTO FAUSTA
RUBINO MARIA TERESA
DI LEO DANIELA
LATTARULO MICHELE
TOMASELLI MANUELA
DE GIORGIO ADELE
NICCHIA ANNAMARIA
FRANCHINA DANIELA
RUBINO ANNARELLA
FRANCHINI CARLO
ROMANO MARIA ROSARIA
RATANO GIANCARLO LUCA
BORRELLI LUIGI
COCOLA SIMONA
DE CARLO CRISTINA
MONTALTO MARIA ROSALIA
LIANTONIO FRANCESCO
RONDISVALLE FRANCESCA
FERRARELLI TERESA
ALTIMARI ILARIA
ATTOLICO ANNA
MONTINARO PATRIZIA
IUVONE TERESA
PELLEGRINI ANNUNZIATA
PERRONE ELENA
PAESANO NICOLA
ACIERNO RAFFAELE
IPPOLITO CLARA GIUSEPPINA
FERRULLI GIUSEPPE
DE LUCA NUNZIA LAURA
COSTANTINO DOMENICO
RICCIARDELLI ROBERTA
CAGNAZZO MARIA ROSARIA
DE PASCALIS PATRIZIA
MAGLIULO MARIA
LAPOLLA BEATRICE
FRISULLI ALESSANDRA
PICCIOCCHI DANIELA
DE BENEDETTO MARIA GRAZIA
COCCA ANGELA
ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO
DI STASIO ANNA
PETRELLI LEONARDO
RIZZO ANNA
PELLEGRINI CALACE MARIALUISA
STANZIONE ALESSANDRA

MARINO LAURA
MONNA IMMACOLATA
DE MARCO ROSARIA
SALA ANNALISA
RAONE ANTONIETTA GRAZIA
PALMISANO GIUSEPPE
RINALDI GERARDO MARCO WALTER
TROISI PAOLA
DE VITO LUANA
DE MUSSO ANTONIA
LAVARRA ROSALBA
CAZZOLLA ROSANNA
CIVINO PAOLA
CARICATO ROSA
CORTELLETTI MARTINA
ANTONACI AGNESE
RAHO ERSILIA
CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA
MISITANO BRUNO
GIUDICE GIUSEPPE
DI NUZZO RUGGIERI AIDA
COSCIA NICOLA
ARLEO FABIO ANTONIO ROCCO
PETRUZZI ROSANNA
CAPPELLETTI GIULIA TERESA
AMBROSIO CONCETTA
FRANCHINI PAOLA
GIGLIOTTI ANNA
ROSELLI MARIAGRAZIA
GESUALDO NICOLA
PIZZI ANGELA
PIAZZA MARIA, ENZA
RUSSO MARIA CARMELINA
GRECO GABRIELLA
COTRINO VALERIA
CROCCO ELEONORA
COCOZZA ERMELINDA
TOTARO KATIA
GIUSEPPE PAOLO VALERIO SORACE
DELLA LUNA CORRADINA
PITTORE PIETRO
DE LEO SAVERIA ROSARIA
PALAMA' MARIA ANTONIETTA
MARSELLA CARLO VINCENZO
FUSCO LEDA
VISAGGIO LUCIA NICOLA
SOMMA ROCCO
MENGA GIOVANNI
FERRANTE MARIA PIA

PERRONE MARIA
PASCALE MARINUNZIA
IACOPETTA DOMENICO
FORNABAIO CATERINA
ALBANESE MARIA ROSARIA
GATTA LUISA
DE GIORGIO PAOLA
SONNANTE FRANCESCA
IODICE IRENE
DE PALMA ANNALISA
RICCHETTI ROSSANA
RANNO GIUSEPPA
CARLUCCIO MARILENA
TATEO GIUSEPPE
GABRIELE EMANUELA
LADDOMADA DANILO
ROMANO ROSSELLA ILEANA FEDERICA
RENNA SIMONA
DIPALMA MARIA TERESA
MARRA ROBERTA
POMARICO ANNALISA
RIZZELLO ANNA
FERRARI SETTIMIO
GRATTAGLIANO SERGIO
DELLA VALLE CLAUDIA
LAUDADIO ROBERTO MAURIZIA
BORGOGNONI LORENZO
BASTANZIO GIUDITTA
CASADONTE IRENE
COLLINA PAOLA
CANDREVA ENZO
URZINO PASQUALE
MONTRONE VALERIA
DELLA VISTA ANNALISE
PELLICANI RAFFAELLA ZOE
MASSA ANGELICA
VERGINE ROSANNA
POLIMENI SANTINA
VETRANO VITALIANO
SABATO FRANCESCO
DE ROSA MARIA TERESA
PELLEGRINO NICOLA
CERRATO LUIGI
IANNELLA MARIA
CANNISTRA' FRANCESCA
BUCARELLI LUIGI
CIAMBRONE ROSSANA
CAMPANILE IDA
PALAMA' OLGA

MARTI MARIACHIARA
TRICARICO LOREDANA
CAFORIO NICOLA
ALTOMARE EMANUELA
SCACCIANOCE IRENE GIUSEPPINA ANNA MARIA
CASCINI ROSARIA
MARTELLOTTA MADIA
ALTAVILLA VINCENZO
ACQUAFREDDA ANDREA VINCENZO
CAMPAGNA PINELLA
FERRI LUISA
PALUMBO VALERIA
LEONE AURELIO
GARGAGLIANO ANTONINA
SIMEONE SIMONA
CIARDO COSIMO
PUGLIESE ANNA MARIA
SAPONARO STELLA
CONTE GIOVANNA
MORLINO DANILO
TRAPANI ADRIANA
BARBERA ROSARIA
DE LORENZIS SARA
VISCOMI CATERINA
MORABITO MARIA GRAZIA
SANNICANDRO CATERINA
PETRONELLI MARIANNA
MASTANDREA ERMANNO CORRADO DOMENICO
MOSCOGIURI ROSA
CRISCUOLO LUCIA
ANGLANI ALBERTO
MAZZILLI EMILIA
CALABRIA FRANCESCO
DI COSMO LUCIA
COLELLA MICHELE
GALLUCCIO AGATA MARIA
DAGOSTINO ANTONICO
GANDUSCIO GASPARE
PENSATO ANDREA
ROTOLO RITA ANNA
MONNO TERESA
PELLEGRINO GIUSEPPE
CONTALDO MARIA
SABATO ROMEO
LAPORTA MICHELE
MATERIA LUISA
TOMMASI MARIO
GIGANTE MARILISA
MILELLA SABINO

ANNECCHIARICO VALERIA
PARISI ORTENSIA ILARIA
TERRACCIANO TOMMASO
CARAVETTA ROBERTA
DELLA PIETRA OVIDIO
ZICCARDI MASSIMILIANO VITTORIO
MAIORANA MADDALENA
TODARO ELISA
FILICE ELISABETTA
PAGLIARULO ROSA
MAIDA ROSSELLA
MARCHESINI DONATELLA
GIANGRECO FRANCESCA
MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO
D'ANGELO CINZIA
TOMASSETTI SIMONE
VELARDITA ALBERTO
CASCIARO MARIELLA
SARAO' ANTONINA
DUGGENTO FILOMENA CANDELORA
MARRO DANIELA
TORRISI GIUSEPPE
DI GIACOMO CIRINO
BIANCO TATIANA
GENNARO FRANCESCO
CORCIULO MARIO
LELLA GIUSEPPE
CARLETTI DAMON
FALCONE FRANCESCA ROMANA

Si allega copia della ordinanza n. 1173/2015.

Prof. avv. Ettore Jorio Avv. Federico Jorio